



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

2 maggio 2017

Via Pec

Ai Signori Sindaci e Commissari dei Comuni di

ALIA – ALTOFONTE – BALESTRATE – BELMONTE MEZZAGNO
BISACQUINO – BLUFI – BOLOGNETTA – CACCAMO
CAMPOFELICE DI FITALIA – CAMPOREALE – CASTELBUONO
CASTELDACCIA – CASTELLANA SICULA – CEFALU'
CHIUSA SCLAFANI – CIMINNA – FICARAZZI – GANGI
GIARDINELLO – ISNELLO – MEZZOJUSO – PALERMO
PETRALIA SOPRANA – PETRALIA SOTTANA
PIANA DEGLI ALBANESI – PRIZZI – SAN CIPIRELLO
SAN GIUSEPPE JATO – SANTA FLAVIA – TERMINI IMERESE
TRAPPETO – VALLEDOLMO

e, per conoscenza:

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

PALERMO

Ai Partiti e Movimenti Politici

PALERMO

CIRCOLARE N. 15

OGGETTO: Elezioni Amministrative 11 giugno 2017 - Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali di domenica 11 giugno con eventuale turno di ballottaggio domenica 25 giugno 2017, al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga come di consueto nel pieno rispetto della *par condicio* ed in un clima di serena dialettica democratica, si ritiene utile richiamare le principali disposizioni normative in materia di propaganda elettorale.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Delimitazione ed assegnazione di spazi elettorali per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni)

Dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza quindi **da martedì 9 maggio a venerdì 12 maggio 2017**) codesti Comuni dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

Negli spazi assegnati a tale scopo, è possibile affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

L'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile.

Norme relative a particolari forme di propaganda elettorale

Al fine di tutelare l'estetica urbana ed il patrimonio storico-monumentale, si rammenta che, come disposto dalla Legge n. 212/56 e successive modifiche ed integrazioni:

- sono vietate le scritte murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini e recinzioni.
- non è consentita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che si possa configurare come una forma fraudolenta di affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi appositamente predisposti dai Comuni.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo
elettorale.pref_palermo@interno.it
elettorale.prefpa@pec.interno.it

Da tale divieto sono escluse le insegne che indicano le sedi dei partiti.

I Comuni dovranno provvedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa luminosa.

Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di apposita normativa deve considerarsi ammissibile. E' tuttavia necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 12 maggio 2017**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno e sino alle ore 24.00 di venerdì 9 giugno 2017, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 12 maggio 2017**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130, allo scopo di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

In forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione di codesti Comuni.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo
elettorale.pref_palermo@interno.it
elettorale.prefpa@pec.interno.it

Comizi elettorali - Località

Codesti Comuni dovranno individuare, per tempo, i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, si dovranno stabilire turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni Comunali.

E' opportuno che gli organizzatori formulino richiesta, per l'assegnazione del sito ove svolgere il comizio elettorale, al Comune con istanza scritta, da presentare non prima di tre giorni dalla data fissata per il comizio stesso.

Le piazze principali e le altre maggiormente richieste saranno assegnate dal Comune, al quale i partiti avranno rivolto istanza, tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso in cui si verifichi che due o più partiti politici presentino nello stesso giorno e nella stessa ora richiesta di utilizzare la stessa piazza, si dovrà procedere a sorteggio.

L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare, appena noti, agli Organi di Polizia i comizi già concordati.

Se necessario, l'Arma dei Carabinieri locale promuoverà eventuali riunioni, su richiesta dei rappresentanti politici, per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

E' opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili, allo scopo di tutelare particolari situazioni di pubblico interesse.

Durante i comizi è, altresì, opportuno evitare, in prossimità dei luoghi ove sono in corso le riunioni elettorali, la distribuzione di volantini relativi a comizi di diverso orientamento politico.

Cortei

Durante la campagna elettorale, non possono aver luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti e i gruppi politici si asterranno dal chiedere per tale scopo autorizzazioni alle competenti Autorità.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo
elettorale.pref_palermo@interno.it
elettorale.prefpa@pec.interno.it

Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali (art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96)

Si richiama l'attenzione delle forze politiche sull'articolo 13 della legge n. 96/12 che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Dal 15° giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 27 maggio 2017**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, potrà essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23.00 di domenica 11 giugno 2017), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali
www.prefettura.it/palermo
elettorale.pref_palermo@interno.it
elettorale.prefpa@pec.interno.it

Codesti Comuni e le Forze dell'Ordine vorranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia degli eventuali responsabili.

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)



Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 10 giugno 2017** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si resta in attesa cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto
(De Miro)

 
on